

CREDITO D'IMPOSTA **PER RICICLO DI IMBALLAGGI**

Art. 26 bis DL 34/2019

L'**articolo 26 bis** del DL 34/2019, dedicato al riuso degli imballaggi, prevede due steps. Innanzitutto, con la norma in commento è stato disciplinato il rapporto fornitore-cliente, in quanto il venditore può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. Lo sconto è riconosciuto all'atto della riconsegna del contenitore, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. Successivamente, all'impresa venditrice, che riutilizza o ricicla gli imballaggi, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti, ancorché non utilizzati dall'acquirente, nel limite massimo annuale di euro 10mila per ciascun beneficiario.

L'**articolo 26 ter**, invece, introduce un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami e di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

L'agevolazione è, quindi, riservata alla parte acquirente e nell'ipotesi di imprese e di soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo annuale di euro 10mila per ciascun beneficiario; il beneficio spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio della propria attività e non è cumulabile con il credito d'imposta ex articolo 1, comma 73, della legge 145/2018.

Se i beni, invece, non sono destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5mila per ciascun beneficiario ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita, a cui viene rimborsato sotto forma di credito d'imposta.

Le agevolazioni di cui agli articoli 26 bis e 26 ter:

- devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciute;
- non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir (interessi passivi e spese di rappresentanza);
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione senza l'applicazione del limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU (legge 244/2007);
- il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- è necessaria l'emanazione di un decreto ministeriale.